

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI LETTI BILANCIA OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA
DELL'A.S.L. AL**

STAZIONE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

SCADENZA	18/02/2025 ore 12
TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI	17/02/2025 ore 12
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
SOPRALLUOGO	NO
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	NO
GARANZIA PROVVISORIA	NO
PROVA DIMOSTRATIVA "ON SITE"	EVENTUALE

**CAPITOLATO SPECIALE
FORNITURA DI LETTI BILANCIA OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA
DELL'A.S.L. AL**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA**

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 (di seguito: "Codice"), ha per oggetto la fornitura di **LETTI BILANCIA OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA DELL'A.S.L. AL** ed avverrà tramite emissione di "Richiesta di Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA Consip). La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale che si allega in formato elettronico nella RDO sul MEPA. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria (di seguito: "Contraente") coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita da un lotto unico indivisibile riportato anche nello schema d'offerta allegato al presente documento:

2.1 FORNITURA DI LETTI BILANCIA OCCORRENTI ALLA S.C. NEFROLOGIA DELL'A.S.L. AL

FABBISOGNO	n. 7 unità con opzione di acquisto di ulteriori n. 3 unità
IMPORTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA	Euro 58.540,00 comprensivo dell'opzione di modifica del contratto
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	NON DOVUTO
CIG	B583D4A708

2.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, mediante opzione di estensione della fornitura, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di aggiudicazione, per l'acquisto di ulteriori n. 3 unità alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. L'opzione di estensione potrà essere esercitata esclusivamente dall'A.S.L. AL e non fa sorgere alcun diritto in capo al soggetto contraente.

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI ESSENZIALI RICHIESTE

	CARATTERISTICHE TECNICHE
A-1	Nuovo di fabbrica.
A-2	Di ultima generazione tecnologica.
A-3	Deve essere in grado di garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia, costruito a regola d'arte ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti

A-4	Piano letto diviso in almeno 4 sezioni (tre snodi) e struttura portante solida, durevole, stabile e compatta, adatta all'utilizzo dei più comuni detergenti impiegati nella pulizia e sanificazione.
A-5	Piano rete, testiera, pediera e sponde laterali in ABS o altro materiale facilmente sanificabile e che mantenga inalterate nel tempo le caratteristiche.
A-6	Funzioni attuate elettricamente: altezza, sezione testa, sezione femorale, sezione gambale
A-7	Devono essere garantite sia le movimentazioni elettriche sia manuali in caso di blackout e quindi dotato di batteria ausiliaria ricaricabile a lunga durata ed ampia autonomia.
A-8	Dimensioni minime del piano rete: lunghezza min. 195 cm, larghezza min. 82 cm. Altezza minima piano rete pari a 42 cm +/- 2 cm. Escursione in altezza minima: 35 cm
A-9	Trendelemburg / controtrendelemburg con possibilità di azzeramento (elettrico e manuale) delle posizioni in sicurezza per paziente e operatore (CPR), facilmente visibile e raggiungibile da entrambi i lati.
A-10	Piano letto con sistemi ferma materasso. Testiera e pediera facilmente estraibili. Assunzione della posizione seduta cardiologica.
A-11	Dotato di dispositivi di abbassamento di emergenza per le manovre rianimatorie manuale ed elettrico, di facile utilizzo, di rapido accesso da entrambi i lati e sicuri per operatore e paziente
A-12	Sponde laterali, integrate nel letto, per il contenimento del paziente, adeguate alla normativa in materia di contenzione in grado di superare in altezza il materasso per un contenimento del paziente in piena sicurezza. Le sponde dovranno essere abbattibili almeno fino al piano rete, in modo tale da non creare ingombro nel rifacimento dei letti e nella discesa del paziente.
A-13	Portata massima uguale o superiore a 180 kg. Carico di lavoro sicuro non inferiore a 200 kg.
A-14	Doppi comandi (per paziente ed operatore) elettrici, comando a pulsantiera con dispositivo di bloccaggio dei comandi applicabile in un punto non raggiungibile dal paziente, con possibilità di inibire parzialmente o totalmente i comandi della pulsantiera paziente.
A-15	Ruote gemellate del diametro non inferiori a 150 mm pivottanti, antistatiche e frenabili. Freno centralizzato nella parte anteriore e posteriore.
A-16	Tutti i letti devono essere dotati di bilancia integrata di classe III come EN 45501. Sistema di pesatura: elettronico, con sistema di visualizzazione del peso, in tempo reale, tramite display digitale, risoluzione della pesatura non superiore a 50 gr (almeno nella fascia di peso più bassa). La posizione del display non deve creare ostacolo in caso di manovre di emergenza, deve essere solidale alla struttura/telaio del letto ed essere sempre visibile nelle molteplici modalità di utilizzo. Presenza di funzioni tara/azzeramento tara, automatiche e manuali.
A-17	Presenza di allarmi diminuzione/aumento di peso.
A-18	Materasso di altezza minima 14 cm, con adeguamento alle dimensioni del letto se allungabile. In materiale sanificabile.
A-19	Il letto dovrà essere dotato dei seguenti accessori base: - asta porta flebo sagomata a più ganci, telescopica, in grado di supportare sia flebo che pompe di infusione - 2 reggi sacca per diuresi/drenaggio

ART. 3 CLAUSOLE INERENTI LA FORNITURA

Le apparecchiature e/o le attrezzature offerte dovranno essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di

assicurare elevata efficienza operativa. Non saranno pertanto ammesse alla valutazione apparecchiature, attrezzature e sistemi che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli/versioni.

La fornitura deve intendersi effettuata con la formula "chiavi in mano", quindi comprensiva sia dell'installazione dell'apparecchiatura, dei collaudi e di quanto occorrente per dare i beni perfettamente funzionanti, compreso un adeguato corso di formazione per il personale sanitario utilizzatore. Tutti i beni devono essere forniti corredati da ogni e qualunque accessorio occorrente per il funzionamento e la regolare prestazione secondo le funzioni minimali di seguito descritte, anche se non esattamente e descrittivamente elencati in offerta, in quanto ritenuti parte sostanziale ed essenziale del bene oggetto di acquisto.

3.1 RISPONDENZA APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Le apparecchiature, i loro accessori dovranno essere dotati di marcatura CE. La Ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l'apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle **verifiche di sicurezza** e qualità previste dalla normativa. Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato alla S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche. copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.). Per il materiale di consumo (se occorrente) tutti i prodotti offerti devono essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto e devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. L'etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE;
- nome ed indirizzo del fabbricante;
- descrizione schematica del dispositivo e destinazione d'uso;
- condizioni di conservazione e destinazione d'uso;
- condizioni di conservazione e/o manipolazione;
- istruzioni d'uso;
- avvertenze;
- data di fabbricazione;
- indicazione "sterile", se del caso, nel qual caso oltre alle indicazioni sopra richieste, devono essere aggiunte quelle previste dalla normativa di riferimento per i dispositivi sterili;

Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta.

3.2 CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

3.3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Saranno a completo carico del "Contraente" i seguenti oneri relativi a:

- l'imballaggio, il trasporto, il carico/scarico e quanto altro fosse necessario per fornire le apparecchiature installate e perfettamente funzionanti;

- consegna ed installazione entro e non oltre **60 giorni** dalla data di ricezione dell'ordinativo. In particolare l'installazione di quanto offerto dovrà avvenire a perfetta **"regola d'arte"** in piena e completa conformità a tutte le normative vigenti. Ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere a quanto dovrà essere consegnato e installato;
- la fornitura, a cura del "Contraente", di manuali d'uso e di manutenzione del produttore completi e dettagliati in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento delle attrezzature;
- la formazione e l'addestramento del personale preposto al funzionamento delle attrezzature;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo contrattuale di garanzia;
- in generale ogni onere, anche se non espressamente richiamato, necessario a consegnare le forniture "a perfetta regola d'arte" senza che l'A.S.L. AL abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre l'offerta economica proposta in sede di gara.

Nel corso del periodo contrattuale, il "Contraente" si dovrà rendere disponibile ad assicurare l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e logistica di supporto nonché a sostituire le strumentazioni offerte qualora introducesse sul mercato sistemi più aggiornati, fermo restando l'impegno economico stipulato.

3.4 GARANZIE DEL FORNITORE

Il "Contraente" è tenuto a garantire che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all'uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il concedente si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il concedente è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, riconoscendo all'A.S.L., nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce in una qualsiasi sostituzione del bene messo a disposizione con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il "Contraente" non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente. Il "Contraente" dovrà attestare la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l'apparecchiatura, per almeno dieci anni dalla data di collaudo.

3.5 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le condizioni economiche dovranno comprendere sui beni forniti, oltre ai restanti oneri previsti, anche un servizio di assistenza tecnico impiantistica **"full – risk"** di manutenzione ordinaria e straordinaria da assicurare durante il periodo di garanzia di **ventiquattro mesi**, nei termini seguenti:

- manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi con la cadenza prevista dal manuale d'uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo
- manutenzione straordinaria **urgente** su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 48 ore solari dalla chiamata.

Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l'utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l'onere della prova

incombe sul “Contraente”. I predetti interventi dovranno essere effettuati “**on site**”. Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l’arrivo di un tecnico del servizio di assistenza del “Contraente con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati presso la nuova installazione.

REGOLE GENERALI:

- 1) Le visite programmate di manutenzione preventiva dovranno seguire un programma idoneo a garantire la piena e continua efficienza delle attrezzature: durante gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguite con cura tutte le operazioni di controllo, verifica, taratura, pulizia, lubrificazione e quanto altro occorra alla conservazione del buon funzionamento dell’attrezzatura ed alla prevenzione, per quanto possibile, di guasti - riducendo al minimo il rischio di fermo macchina, procedendo inoltre alla sostituzione delle parti meccaniche, elettromeccaniche, ecc.. soggette a normale usura, e quant’altro si renda necessario.
- 2) Le prestazioni specialistiche, gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola d’arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- 3) L’esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che dovessero insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere.
- 4) La Ditta manutentrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l’ordine e/o in base al programma concordato.
- 5) Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave e, in ogni caso, imputabili, anche solo parzialmente, ad evidente negligenza nell’esecuzione delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza pertinenti.

REGOLE SPECIFICHE:

- 1) Gli interventi di manutenzione riparativa/correttiva su chiamata saranno ordinati esclusivamente dalla S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche salvo precisi differenti accordi.
- 2) Le variazioni al calendario delle visite di manutenzione preventiva programmata dovranno essere rese note alla S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche.
- 3) I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al Responsabile del Reparto utilizzatore, prima dell’inizio dell’intervento.
- 4) Al termine dell’intervento di manutenzione deve essere presentato un rapporto di intervento tecnico contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - Ragione sociale della Ditta esecutrice del servizio di manutenzione
 - Data in cui l’intervento viene eseguito
 - Tipo di intervento eseguito
 - Tempo impiegato per lo svolgimento dell’intervento (manodopera e trasferta)
 - Nome e cognome in stampatello e Firma dell’esecutore dell’intervento
- 5) Il rapporto di intervento deve essere obbligatoriamente firmato per approvazione dal personale tecnico del Reparto Utilizzatore o della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche.

CONDIZIONI E GARANZIE

Il servizio di assistenza verrà eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie:

il servizio si intende comprensivo di:

- diritto di chiamata
- ore lavoro di manodopera specializzata
- ore lavoro per il trasferimento

- parti sostituite durante le attività di manutenzione (pezzi di ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)
- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazione, se del caso).

condizioni operative garantite:

- tempo di intervento minimo garantito: 48 ore solari (esclusi giorni festivi)
- attrezzature sostitutive in caso di non riparabilità dei mal funzionamenti segnalati entro 48 ore solari dalla chiamata (giorni festivi esclusi)
- n. visite manutentive preventive definito come da manuale.

3.6 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 18 1° comma lett. L) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei lavoratori dell'A.S.L. AL. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di prevenzione di questa ASL (rif. Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. AL n. 177 del 13.02.2015) il Dirigente, ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., è individuato nel Direttore della Struttura Complessa. Pertanto al "Contraente" spetta il compito di collaborare direttamente con il Responsabile della Struttura competente affinché lo stesso possa adempiere ai propri doveri di formazione e addestramento dei Lavoratori circa le attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. Operativamente il "Contraente" deve:

- acquisire dal Dirigente competente, l'elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell'uso di ciascuna attrezzatura;
- predisporre, per il Dirigente competente, una proposta di programma formativo e di addestramento;
- effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata dell'appalto) per conto del Direttore della S.C. competente nonché sotto la sua responsabilità;
- produrre la documentazione attestante l'avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla (in originale) al Direttore della S.C. interessata.

3.7 COLLAUDO

Si intendono a totale carico del "Contraente" tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni il "Contraente" provvederà, alla presenza dell'Utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche aziendale, alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tal sede il "Contraente" si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Ad avvenuta installazione dell'apparecchiatura dovrà essere trasmessa a questa S.C. la documentazione controfirmata dal responsabile destinatario comprovante la data di collaudo della stessa.

3.8 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico del "Contraente" presso le Strutture Sanitarie che verranno indicate al momento dell'ordine entro **60 giorni** di calendario dal ricevimento dello stesso. L'installazione della strumentazione comprende anche tutte le operazioni necessarie per il collegamento dell'attrezzatura, secondo gli standard previsti. La consegna deve essere effettuata previo accordo con la S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche e la S.C. ricevente nel luogo, giorno ed ora concordati. L'installazione deve essere contestuale alla consegna: qualora il "Contraente" si serva di un corriere per il trasporto dell'apparecchiatura deve garantire all'atto della consegna la presenza di un proprio tecnico per provvedere all'installazione ed eventualmente al collaudo.

L'apparecchiatura recapitata con modalità difforni da quelle sopra indicate è respinta e in tal caso l'aggiudicataria deve farsi pieno e completo carico della spesa e degli oneri relativi alla successiva regolare consegna della merce presso l'ASL. All'atto della consegna il "Contraente":

- fornisce all'utilizzatore il manuale d'istruzione completo in italiano e i certificati di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza;
- provvede a proprie spese all'installazione (eseguendo i necessari collegamenti elettrici ed idraulici se necessari), la messa in funzione ed il collaudo dell'apparecchiatura alla presenza dell'utilizzatore e della S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche; qualora il collaudo non sia avvenuto al momento dell'installazione deve essere eseguito alla presenza del personale dell'A.S.L. entro al massimo 15 giorni dall'installazione; del collaudo attestante che l'apparecchiatura può essere utilizzata in piena sicurezza viene redatto verbale;
- collabora all'istruzione del personale addetto dell'A.S.L., evidenziando i possibili rischi derivanti dall'uso della macchina mediante un adeguato corso di formazione;
- provvede al ritiro ed allo smaltimento degli imballaggi della macchina.

I locali in cui dovrà avvenire l'installazione sono indicati come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico dell'impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio del "Contraente", entro il termine previsto. L'Azienda assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione.

3.9 CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

Come prescritto dall'Allegato II.5 "Specifiche Tecniche" al Codice, qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "*o equivalente*". L'impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente Capitolato Speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

3.10 SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, comma 3, le prestazioni richieste nel presente Capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso** è pari a € **0**. Il "Contraente" si impegna all'esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, di adeguati dispositivi di protezione individuale e di mezzi/attrezzature antinfortunistiche.

ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma MEPA Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata sulla piattaforma MEPA.

ART. 5 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- codici identificativi attrezzature, sonde, altre dotazioni accessorie previste

- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge
- costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.

Il costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A., calcolato sulla base della sommatoria del prezzo per i fabbisogni, verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione. Il costo complessivo del lotto non potrà essere superiore, ***pena automatica esclusione dalla gara***, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione Appaltante. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Codice; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 108 comma 9 del D.Lgs 36 del 31.03.2023). Si rammenta che come indicato all'Art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Costituisce causa di esclusione dalla gara l'inserimento da parte del concorrente dell'offerta economica o di parti della stessa all'interno degli spazi nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

TITOLO 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato speciale. Per prendere parte alla gara le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella **"Richiesta di Offerta"** sulla piattaforma MEPA Consip predisposta utilizzando i codici CPV che identificano l'oggetto dell'appalto, inclusi nei relativi bandi e categorie di riferimento.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa"
- 2) dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente l'elenco dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio presentato dalla
piattaforma

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in una prima seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, nell'orario di scadenza per la presentazione delle offerte.

In una seconda seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area "Comunicazioni" del medesimo applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni si procederà in seduta riservata alla valutazione qualitativa del progetto tecnico proposto dalle ditte partecipanti che sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice costituita in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice verrà inviato tramite la piattaforma MEPA alle Ditte partecipanti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

In una successiva seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà, tramite l'applicativo del M.E.P.A.:

- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

L'obbligo della pubblicità delle sedute è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione

tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Copia del presente Capitolato Speciale di gara sottoscritta digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Copia del documento "Patto d'integrità" debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara le Ditte partecipanti dovranno inserire a sistema, per ciascun lotto, la seguente documentazione tecnica:

- 1) Scheda tecnica dettagliata del prodotto offerto, redatta in lingua italiana o con annessa traduzione, aggiornata ed elaborata a cura della Ditta produttrice, confezionata in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto. Nella scheda tecnica dovrà essere opportunamente evidenziata la presenza dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 2, ove riportati dati significativi aventi valore impegnativo.
- 2) Documentazione dettagliata del piano di manutenzione ordinaria secondo le tempistiche prescritte dal manuale d'uso e di manutenzione del produttore con l'eventuale indicazione delle prestazioni migliorative offerte rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato speciale.
- 3) Documentazione dettagliata del piano di manutenzione straordinaria proposto con l'eventuale indicazione delle prestazioni migliorative offerte rispetto a quanto indicato dal presente Capitolato speciale.
- 4) Questionario tecnico redatto sul modello allegato e riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche tecniche previste dall'art. 2. Il questionario deve essere compilato obbligatoriamente e deve riportare al suo interno, per ciascun punto, i riferimenti alla pagina o alle pagine delle rispettive schede tecniche, in maniera da rendere tracciabile e riconoscibile, da parte della commissione giudicatrice, il requisito richiesto. L'eventuale riferimento a documenti non prodotti nella documentazione tecnica potrà comportare l'esclusione per carenza di uno dei requisiti obbligatori oppure la mancata assegnazione del relativo punteggio afferente il parametro "Qualità";
- 5) Dichiarazione di conformità costruttiva alla normativa allegata al presente Capitolato Speciale debitamente compilata e sottoscritta.
- 6) Elenco dei prodotti offerti con l'indicazione dei relativi codici identificativi.

ART. 9 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto

Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i. In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che *"In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara"* e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

ART. 10 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice, per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA'	MAX PUNTI 70
PREZZO	MAX PUNTI 30

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. **"aggregativo – compensatore"** sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ_n = sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è = 0 o < 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Prima di procedere all'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" la Commissione Giudicatrice si riserva di procedere all'effettuazione di una prova dimostrativa "on-site" di quanto proposto.

In merito alla prova/visione del materiale e delle componenti di offerta, nell'ambito della valutazione qualitativa, si definisce che:

- la prova verrà effettuata presso un reparto dei presidi ospedalieri interessati nella data, ora e luogo che saranno successivamente comunicati, con un preavviso di almeno 10 giorni, alle Ditte partecipanti da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL;

- b) la prova verrà effettuata in seduta riservata alla presenza degli esperti e di un rappresentante della Ditta interessata. In particolare, la prova on site dovrà permettere alla Commissione Giudicatrice di verificare la qualità "sul campo" dell'apparecchiatura offerta;
- c) il materiale in prova/visione deve essere presentata nella configurazione offerta, per la valutazione qualitativa;
- d) qualora la Ditta offerente, all'atto della richiesta scritta da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale non risultasse disponibile alla prova, l'offerta verrà esclusa dalla gara;
- e) la mancanza durante la prova di alcune componenti oggetto di valutazione dell'apparecchiatura offerta, comportano l'assegnazione del relativo minimo punteggio previsto; qualora tali componenti siano sostanziali ai fini della valutazione complessiva dell'apparecchiatura, l'offerta risulta non valutabile e verrà esclusa;
- f) la Ditta partecipante verrà esclusa dalla gara se durante la procedura di gara provveda, senza specifica richiesta scritta da parte della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, a far visionare/provare l'apparecchiatura proposta in gara, a persone interessate nella valutazione delle offerte.
- g) le offerte che saranno dichiarate conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di gara saranno successivamente soggette ad una valutazione qualitativa in seduta riservata da parte della Commissione Giudicatrice come di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, avrà riferimento ai seguenti parametri:

LOTTO UNICO

RIF.		TIPOLOGIA	PUNTEGGIO PARZIALE	CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
B-1	Caratteristiche struttura portante (materiale di costruzione). Parametri valutativi riferiti al punto: A-4	D	8	Criterio Discrezionale: 8 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori
B-2	Caratteristiche piano rete, testiera, pediera e sponde laterali (materiali di costruzione utilizzati). Parametri valutativi riferiti al punto: A-5	D	8	Criterio Discrezionale: 8 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori
B-3	Trattamento antibatterico. Parametri valutativi riferiti al punto: A-5	T	4	Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con tale caratteristica. 0 punti agli altri
B-4	Presenza di funzioni aggiuntive Parametri valutativi riferiti al punto: A-6	D	4	Criterio Discrezionale: 4 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori
B-5	Autonomia garantita dalla batteria. Parametri valutativi riferiti al punto: A-7	Q	2	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla ditta che presenta la batteria con autonomia maggiore dato dalla seguente formula: $P = (V_n \cdot 2) / V_{max}$ Dove: P = punteggio da assegnare

				Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-6	Escursione in altezza. Parametri valutativi riferiti al punto: A-8	Q	6	Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con escursione in altezza pari a 35 cm; per escursione in altezza maggiori di 35 cm punteggio dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 6) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-7	Possibilità di allungamento del letto lato pediera. Parametri valutativi riferiti al punto: A-8	T	4	Criterio tabellare: 4 punti al sistema con tale caratteristica. 0 punti agli altri
B-8	Lunghezza del piano di rete superiore al minimo richiesto Parametri valutativi riferiti al punto: A-8	Q	5	Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con lunghezza del piano di rete pari a 195 cm; per dimensioni maggiori a 195 cm punteggio dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 5) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-9	Portata massima superiore a 180 kg. Parametri valutativi riferiti al punto: A-13	Q	6	Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con portata massima pari a 180 kg; per portata massima superiore a 180 kg. punteggio dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 6) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-10	Ruote gemellate del diametro superiore a 150 mm Parametri valutativi riferiti al punto: A-15	Q	4	Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con ruote gemellate del diametro pari a 150 mm; per ruote gemellate del diametro superiore a 150 mm punteggio dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 4) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-11	Presenza della ruota direzionale (quinta ruota) Parametri valutativi riferiti al punto: A-15	T	5	Criterio Tabellare: 5 punti per presenza della ruota direzionale (quinta ruota); 0 punti agli altri.
B-12	Dimensioni del display. Parametri valutativi riferiti al punto: A-16	Q	5	Criterio Quantitativo: punteggio per la dimensione del display dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 5) / Vmax$

				Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-13	Presenza di display touchscreen. Parametri valutativi riferiti al punto: A-16	T	3	Criterio Tabellare: 3 punti per presenza del requisito; 0 punti agli altri.
B-14	Presenza di paracolpi angolari e/o dell'attacco per supporto porta bombole Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-19	T	2	Criterio Tabellare: 2 punti per presenza di paracolpi angolari e dell'attacco per supporto porta bombole; 1 punto per presenza di paracolpi angolari o dell'attacco per supporto porta bombole; 0 punti agli altri.
B-15	Durata garanzia di tutto il sistema oltre i 24 mesi Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti al punto A24	Q	4	Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con durata di garanzia minore o uguale a 24 mesi; per garanzia superiore ai 24 mesi (multipli di 12 mesi) punteggio dato dalla seguente formula: $P = (Vn \cdot 4) / Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
	TOTALE		70	

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dal R.U.P. con gli esperti in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dal R.U.P. con gli esperti assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante al R.U.P. ed agli esperti sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70

SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte degli esperti, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun dei predetti.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA'" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Gli esaminatori, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederanno, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

In caso di criteri con punteggi tabellari al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **36** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualità**" saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 36 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove:

V_i coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

R_i ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo

R_{max} ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente

α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

La fornitura sarà aggiudicata per **SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE** alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso di identico punteggio finale si procederà all'aggiudicazione in favore di chi avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse le offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate nell'apposito schema. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", come previsto da art. 108 comma 10 del "Codice".

ART. 11 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 12 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà effettuata mediante lettera commerciale e avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 55 comma 2 del "Codice". Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 106 comma 8 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa.

ART. 14 OBBLIGHI / ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata il "Contraente" si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la

presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;

- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3, 9° comma, della Legge 13.08.2010, n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 15 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'A.S.L. può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'A.S.L. e la firma dell'incaricato dell'Amministrazione e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all'A.S.L. mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione

ART. 16 ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 17 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il "Contraente", dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

ART. 18 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

Il "Contraente" s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Amministrazione stessa le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. Riportare il numero di articolo "Inadempienze penali e risoluzione del contratto" del presente Capitolato. Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il "Contraente" non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

ART. 19 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

Il "Contraente" si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Amministrazione ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con l'Amministrazione le modalità. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione al "Contraente" con l'addebito delle spese sostenute.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati da "Contraente", l'Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 20 INADEMPIENZE, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il "Contraente" che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il "Contraente" non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penali secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 15, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione aderente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 18 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione aderente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il "Contraente" esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione potrà applicare

al “Contraente” medesimo la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

E' fatta salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, in caso di inadempienze reiterate. L'Amministrazione potrà rivalersi in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del “Contraente” di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il “Contraente” rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Qualora il “Contraente” cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 21 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il “Contraente” si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 22 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito “ASL AL”), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC aslal@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it;
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
 - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;
- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente

nominati/e come Responsabili del trattamento. I degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
 - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
 - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;
 -

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it. Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

A carico del "Contraente" sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 24 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4, c. 2°, D. Lgs.09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle

disposizioni del D.Lgs. 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicataria rinuncia espressamente al diritto di cui art. 1460 Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 25 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 26 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 27 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerte organizzazioni strutturate per l'esercizio coordinato di attività libero professionale appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria;
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 68 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 68 comma 5 del "Codice". La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 28 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA*). Ai sensi dell'art. 104 del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

ART. 29 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Codice che nel Codice Civile.

ART. 30 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 31 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

ART. 32 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come Foro esclusivo competente, per qualsiasi controversia, quello di Alessandria.

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE
DIGITALMENTE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
PARTECIPANTE